

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE n. 39 del 18 aprile 2013

**Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2, "Norme per la disciplina dell'attività di cava". Disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, per cui necessita il parere dello Sportello Unico Agricolo di AVEPA, già Ispettorato regionale per l'agricoltura.**

[Agricoltura]

Il Dirigente

VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, che detta "*Norme per la disciplina dell'attività di cava*", che al comma IV°, dell'articolo 2, definisce gli ambiti operativi degli interventi di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta;

CONSIDERATO che per miglioramento fondiario si intende un investimento duraturo di capitale e di lavoro nell'ambito dell'azienda agricola che comporta una valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e che si concretizza normalmente con un aumento della produttività e redditività del fondo rustico, attraverso principalmente l'aumento della fertilità dei terreni;

DATO ATTO che ben diversa è l'attività di cava, la cui finalità è la coltivazione di giacimenti di materiali classificati, industrialmente utilizzabili e che nulla ha a che fare con il miglioramento dell'attitudine produttiva di un fondo agricolo e con l'incremento della sua redditività;

RITENUTO conseguentemente che, mentre un fondo rustico oggetto di miglioramento esprime gli esiti dello stesso attraverso un incremento del valore fondiario, nel caso di una cava si riscontra una progressiva perdita di valore nel tempo della cava stessa e del fondo su cui viene esercitata, in relazione alla progressiva asportazione del materiale che costituisce il relativo giacimento. Inoltre, ad avvenuto esaurimento, la cava sfruttata, in forza dell'applicazione della normativa regionale, deve essere restituita alla originaria destinazione agro-forestale, con onerosi costi diretti e indiretti per le opere di ripristino;

DATO ATTO, di conseguenza, che i procedimenti istruttori previsti per le autorizzazioni di miglioramento fondiario e le concessioni di attività di cava sono del tutto differenti, così come lo sono anche gli Organi competenti ad esprimere parere, nonché gli elaborati progettuali sottoposti all'istruttoria;

PRECISATO che l'articolo 16, ultimo comma, della LR n. 44/1982 subordina la realizzazione degli interventi di miglioramento fondiario con asporto ed utilizzazione del materiale di risulta ad una specifica "autorizzazione" che, in base a quanto previsto dall'articolo 18 della legge medesima, può essere rilasciata "sul solo parere, a seconda del tipo di migliororia fondiaria da effettuare, o dell'Ingegnere capo dell'Ufficio regionale del Genio civile o del Capo dell'Ispettorato agrario provinciale - oggi Dirigente Sportello Unico Agricolo di AVEPA - o del Capo dell'Ispettorato provinciale delle foreste".

PRECISATO che il presente decreto intende disciplinare esclusivamente le procedure relative alle miglorie fondiarie sulle quali è chiamato ad esprimersi, con proprio parere, lo Sportello Unico Agricolo di AVEPA, subentrato nelle funzioni dell'originario Ispettorato agrario provinciale;

CONSIDERATO che il completo iter procedimentale di una richiesta di autorizzazione all'esecuzione di un miglioramento fondiario, con asporto e utilizzo del materiale di risulta, contempla un'istruttoria di tipo tecnico-economico-amministrativo effettuata a livello provinciale da parte del competente Sportello Unico Agricolo di AVEPA. Tale istruttoria si conclude con un apposito parere trasmesso per competenza alla Direzione Agroambiente che, sulla scorta di quanto proposto ed argomentato nel parere medesimo, autorizza (o denega) il miglioramento richiesto mediante decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente;

RILEVATA la necessità di definire in forma organica e sistematica gli indirizzi generali e le modalità per la presentazione delle domande di miglioramento fondiario con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, nonché i criteri della relativa istruttoria da parte degli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA (SUA), ex Servizi Ispettorati regionali per l'agricoltura e della stessa Direzione Agroambiente;

DATO ATTO che le modalità per la presentazione delle domande di miglioramento fondiario con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, nonché i criteri della relativa istruttoria da parte degli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA (SUA) vengono riportati nell'**Allegato A** al presente provvedimento;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, "Norme per la disciplina dell'attività di cava", come da ultimo modificata dall'art. 31 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6, "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)";

VISTA in particolare la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 1996, n. 3562, esecutiva, che conferma in capo al Dipartimento per la bonifica, oggi Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria relativa alle pratiche di miglioramento fondiario con utilizzazione del materiale di risulta di cui al 4° comma, art. 2 della LR 44/1982;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161, che ha ridisegnato le regole per il riutilizzo dei materiali da scavo;

DATO ATTO che ai fini del rilascio dell'autorizzazione a compiere le opere di miglioramento fondiario di cui trattasi, è stato definito con ARPAV un protocollo operativo per l'istruttoria del Piano di utilizzo di terre e rocce da scavo affidata ad ARPAV, in ossequio a quanto previsto all'art. 5, comma 3, del DM 161/12;

VISTA la legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, "Legge forestale regionale";

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio";

VISTA la legge regionale 9 agosto 1988, n. 41, "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63, "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali";

VISTA la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTO il D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009 che ha approvato il Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto;

VISTE le direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 55, "Disposizioni procedurali in riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale";

VISTO il DPR 7 settembre 2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", che ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" all'articolo 2, comma 1, individua lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 1996, n. 3562, con la quale è dato atto che in materia di miglioramenti fondiari che comportano l'utilizzazione del materiale di risulta a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche, ex art. 2, comma 4, della legge regionale n. 44 del 1982 e successive modifiche, non trovano applicazione i disposti dell'art. 17, 1° comma, voci 3, 4 e 5 e dell'art. 23 della legge regionale n. 44/1982, dell'art. 18, 1° comma, nella parte in cui il rilascio dell'autorizzazione regionale viene subordinato al parere della C.T.R.A.E. ed infine dell'art. 20;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2003, n. 999, "D.Lgs. 112/98 - Disposizioni concernenti gli interventi idraulici e i miglioramenti fondiari negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua regionali, comprendenti estrazione di materiale inerte";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 3549, che nell'istituire gli Sportelli unici agricoli di AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura) in attuazione dell'art. 6 della LR 25 febbraio 2005, n. 9, ha attribuito ai medesimi Sportelli le competenze amministrative già svolte dai Servizi Ispettorati regionali all'agricoltura (SIRA);

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione", con particolare riferimento all'art. 23, che disciplina i compiti dei dirigenti regionali;

decreta

1. di approvare, per le motivazioni contenute nelle premesse, l'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente le disposizioni, le procedure e le prescrizioni tecniche in ordine al procedimento amministrativo relativo alle domande di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta, presentate ai sensi del comma IV°, dell' art. 2, della LR n. 44/1982, per cui necessita il parere dello Sportello Unico Agricolo di AVEPA, già Ispettorato regionale per l'agricoltura;
2. di disporre che tutte le istanze intese ad ottenere l'autorizzazione a compiere opere di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta per le quali non sia ancora concluso l'iter istruttorio con l'emissione del provvedimento di autorizzazione della competente Direzione regionale Agroambiente, dovranno essere sottoposte all'istruttoria, secondo quanto specificato nell'**Allegato A** al presente provvedimento;
3. di confermare che il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Riccardo De Gobbi